

Regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, LINK).

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito, Nucleo) è organo di LINK ed è costituito ed opera ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di LINK, nonché delle disposizioni di legge che regolano la valutazione nelle Università statali in quanto applicabili.
2. Il Nucleo ha come compito principale la verifica dell'adeguatezza del processo di autovalutazione; la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica; la qualità della ricerca; l'adeguatezza della terza missione e dei servizi offerti agli studenti.

Art. 2 - Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il Nucleo è composto da cinque membri, anche esterni all'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti ed il Presidente del Nucleo.
3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per più di una volta consecutivamente.
4. Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi l'esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica per il periodo residuo del mandato.

Art. 3 - Organizzazione e funzionamento. Deliberazioni

1. Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza del Presidente, presiede il componente a ciò delegato dal Presidente.
2. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno.
3. La convocazione deve avere luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi i casi di urgenza.
4. Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria, qualora almeno due componenti ne facciano motivata richiesta al Presidente, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
5. Le riunioni del Nucleo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il Presidente (o, in caso di sua assenza, il delegato) verifica la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta.
6. Per le validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

7. Le deliberazioni del Nucleo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto verbale.
8. Le deliberazioni e gli altri documenti formali delle sedute, comunque collegiali, sono approvati sempre seduta stante.

Art. 4 - Prerogative e compiti del Nucleo

1. Il Nucleo gode di piena autonomia operativa. Ha come referenti il Direttore Generale e il Rettore, cui verranno inviate osservazioni, indicazioni e suggerimenti, nonché il Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.
3. In particolare, il Nucleo:
 - a. promuove le misure, gli strumenti e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca, la Terza Missione, i servizi e ogni altra attività gestita dall'Ateneo;
 - b. valuta la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo e agli attori del sistema di AQ (Assicurazione della Qualità);
 - c. fornisce agli organi di governo di LINK qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione, nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività universitarie;
 - d. svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai nuclei di valutazione di ateneo dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) nonché da altri organismi istituzionali;
4. Oltre a questi compiti, il Nucleo svolge un'attività annuale di monitoraggio e di indirizzo volta a:
 - a. valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;
 - b. accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, ecc.) e nell'Ateneo nel suo complesso;
 - c. accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, ecc.) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
 - d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
 - e. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
 - f. valutare in sede di audit il lavoro svolto dal PQA e dagli attori del sistema di AQ;
 - g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;
5. Il Nucleo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di LINK una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, la cui diffusione compete all'Ateneo.

Art. 5 - Accesso alle informazioni e pubblicità degli atti

1. Ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 370/1999, l'Università assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, in possesso degli Uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. LINK autorizza la diffusione degli atti prodotti dal Nucleo, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Art. 6 - Risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale, in sede di formazione del bilancio preventivo, dispone l'assegnazione delle risorse necessarie al funzionamento del Nucleo e allo svolgimento delle attività programmate del Nucleo.
2. Salvo diverse intese, i componenti del Nucleo assumono l'incarico a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive debitamente documentate.
3. Per le attività organizzative, a cura della direzione generale, è individuata una risorsa Tecnico-amministrativa.

Art. 7 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e le norme vigenti in materia.

Art. 8 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.